



Servizio stampa
Casella postale, 9023 San Gallo

San Gallo, 6 marzo 2026

Comunicato stampa

relativo alla sentenza del 23 febbraio 2026 nei procedimenti F-1190/2025 e F-1897/2025

Fedpol deve procedere al riesame di un divieto d'entrata

L'Ufficio federale di polizia deve procedere al riesame del divieto d'entrata con successivo ordine di espulsione spiccato nei confronti di un giornalista. Il Tribunale amministrativo federale censura la carenza di motivazione della decisione e la documentazione incompleta.

L'Ufficio federale di polizia (fedpol) ha pronunciato un divieto d'entrata di 17 giorni nei confronti di un giornalista, ordinandone l'immediata espulsione. Così facendo, fedpol ha impedito all'interessato di partecipare come oratore a due manifestazioni tenutesi a Zurigo il 26 gennaio 2025. Contro questa decisione di fedpol il giornalista in questione ha presentato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Motivazione carente e documentazione incompleta

Nella sua sentenza il TAF giunge alla conclusione che fedpol è venuto meno al suo obbligo di motivare le misure ordinate. Nel pronunciare il divieto d'entrata e l'espulsione si è basato su una valutazione della polizia cantonale di Zurigo secondo cui il ricorrente diffonderebbe attraverso il proprio account «X» contenuti classificabili come discorsi d'odio chiaramente antisemiti, che legittimerebbero o inciterebbero implicitamente gruppi o atti terroristici. Lo stesso fedpol era inizialmente giunto a una diversa valutazione, che aveva però successivamente modificato. Dalle decisioni e dagli atti non risulta per quali motivi sia intervenuto questo cambiamento di opinione. Fedpol non ha peraltro motivato né il pericolo derivante dal ricorrente né l'urgenza delle misure. Il Servizio delle attività informative della Confederazione è stato sentito unicamente in merito al divieto d'entrata, ma non all'espulsione, senza conservare traccia del parere nel suo contenuto. Il TAF constata inoltre che fedpol ha mancato al suo obbligo di gestione degli atti essendo la documentazione incompleta. Di conseguenza, il TAF accoglie i ricorsi e rinvia la causa a fedpol per riesame.

Questa sentenza è definitiva e non può essere impugnata dinanzi al Tribunale federale.

Contatto media

Rocco R. Maglio

Portavoce

+41 58 465 29 86

medien@bvger.admin.ch

Il Tribunale amministrativo federale in breve

Il Tribunale amministrativo federale (TAF) è stato istituito nel 2007 e ha sede a San Gallo. Con 79 giudici (70 posti a tempo pieno) e 395 collaboratori (334 posti a tempo pieno), è il più grande tribunale della Confederazione. Il TAF giudica i ricorsi interposti contro decisioni delle autorità amministrative federali e in determinate materie verifica anche le decisioni di autorità cantonali. In alcuni ambiti funge inoltre da prima istanza nei procedimenti su azione. Il TAF è composto di sei Corti, le quali pronunciano in media 7000 decisioni l'anno.